



AGGIORNAMENTO DELIMITAZIONE CENTRO ABITATO

(ai sensi dell' Art.5 - comma 6 del Regolamento di Attuazione Codice della Strada - D.P.R. 16/12/1932 n. 495 e s.m.l.)

Osservazioni e Controdeduzioni



Il Responsabile del Servizio 6
Lavori Pubblici
Ing. Franco Bruno

Il Progettista
Ing. Mario Caporusso

Collaboratori
Ing. Mariangela Caporusso

PREMESSA

La Giunta Comunale, con Delibera n. 74 del 02/07/2019, ha approvato l'aggiornamento della delimitazione del Centro Abitato di Modugno, previsto dall'art. 5 comma 6 del Regolamento del Codice della Strada - D.P.R. 495/1992 (d'ora in avanti Regolamento), costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione Tecnica;
- Tav. n. 1 - Inquadramento territoriale;
- Tav. n. 2 - Delimitazione Centro Abitato del 1995;
- Tav. n. 3 - Delimitazione Aggiornata dei Centri Abitati.

A seguito di detta deliberazione è stata avviata la procedura prevista, dal Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 285/1992 (d'ora in avanti Codice) e dal Regolamento, nel caso in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali. E specificatamente:

- ai sensi dell'art. 4 comma 2 del Codice¹, la Delibera di Giunta è stata pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune di Modugno, dal 17/07/2019 al 15/08/2019;
- ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento², con nota prot. n. 34930 del 05/07/2019 è stata trasmessa ad ANAS S.p.A. e alla Città Metropolitana di Bari, comunicazione con l'indicazione del link da cui poter scaricare in formato digitale la predetta deliberazione e la relativa cartografia;
- la nota prot. n. 34930 del 05/07/2019 è stata ricevuta in data 11.07.2019 da ANAS S.p.A. e in data 12.07.2019 dalla Città Metropolitana di Bari;
- ANAS S.p.A., con nota n. 0420228, acquisita al protocollo comunale al n. 37476 del 18/07/2019, ha richiesto copia cartacea della deliberazione e della relativa cartografia;
- con nota prot. n. 37607 del 19/07/2019 il Comune di Modugno, ha riscontrato la predetta richiesta di ANAS S.p.A. .

Nel periodo di pubblicazione della suddetta delibera, è pervenuta, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento, una sola osservazione.

Quest'ultima è stata trasmessa con nota prot. 0466486 del 08.08.2019, da parte di ANAS S.p.A. nella sua qualità di Ente gestore della S.S. n. 96, ed acquisita al protocollo comunale al n. 45380 del 12/09/2019.

Con la presente relazione, quindi, si procede a dare riscontro alla osservazione pervenuta, al fine di permettere la sua valutazione da parte della Giunta Comunale, per la definitiva approvazione dell'aggiornamento della delimitazione del centro abitato, nel rispetto dell'art. 5 comma 7 del Regolamento.


¹ art. 4 comma 2 del Codice (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285): "La deliberazione di delimitazione del centro abitato come definito dall'art. 3 è pubblicata all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea cartografia nella quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso."

² art. 5 comma 7 del Regolamento (D.P.R. 16/12/1992 n. 495): " Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del codice."

OSSERVAZIONI PERVENUTE

Si riporta di seguito l'osservazione di ANAS s.p.a.:

anas.CDG.SEGCT TAA.REGISTRO UFFICIALE.P.0466486.08-08-2019



anas
GRUPPO FS ITALIANE

AC PUGI/RAC
Rapporto note Città di Modugno:
- n. 3030 del 27/02/2019 Anas n. 4061/19 del 28/02/2019
- n. 3067 del 27/02/2019 Anas n. 4449/19 del 28/02/2019

Città di Modugno
pec: lavoripubblici.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

p.c.
Direzione Operation e
Coordinamento Territoriale
Pianificazione Trasportistica
Aggiornamento e Classificazione Strade

RCT Adriatica
SEDE

CM ABA
SEDE

Ufficio Legale
SEDE

Oggetto: S.S. 96 "Borese" – Comune di Modugno - Deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 02/07/2019 ex art. 4 D.Lvo 285/92 e art. 5 D.P.R. 495/1992 – Aggiornamento delimitazione centro abitato – riscontro -

Si riscontrano le note di codesto Comune, meglio indicate in oggetto, per rappresentare quanto segue.


Con Delibera di giunta n. 74/2019 codesto Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c.6 del D.P.R. 495/92 "Regolamento del C.d.S.", ha inteso provvedere all'aggiornamento della precedente delimitazione di centro abitato a suo tempo sancita con Delibera della Commissione Straordinaria n.221/95.

Si legge negli atti qui pervenuti che ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.Lvo 285/92 (C.d.S.) la predetta Delibera di giunta viene pubblicata presso l'Albo Pretorio di codesto Comune (dal 17/7/2019 e fino al 15/8/2019), pertanto con la presente nota la scrivente A.C., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 c.7 del richiamato *Regolamento C.d.S.*, espone le proprie osservazioni in qualità di Ente gestore della S.S. 96.

Si premette che l'art. 5 c. 6 del *Regolamento* prevede l'aggiornamento della delimitazione di centro abitato in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si era provveduto alla delimitazione stessa, orbene dalla documentazione qui pervenuta non si comprendono quali sarebbero le "variazioni delle condizioni" in base alle quali codesto Comune intenderebbe procedere all'aggiornamento di che trattasi, tanto

Coordinamento Territoriale Adriatica
Area Compartimentale Puglia
Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091113 - F [+39] 080 5091437
Pec anas.puglia@postacore.stralteanas.it - www.stralteanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Montebiano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 49461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacore.stralteanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1034951 P.IVA 02432681003 C.F. 80208436557



più se si considera che, nel caso di specie, si tratterebbe non di tener conto di un'evoluzione urbanistica delle aree interessate, come pure sarebbe logico attendersi per un territorio in fase di espansione come il Vostro, ma piuttosto di una sorta di "inversione di tendenza" dello sviluppo urbanistico locale che giustificerebbe, a Vostro dire, addirittura una rivisitazione del centro abitato in senso più limitativo rispetto all'assetto risalente alla delimitazione del 1995 (cioè 24 anni fa..).

Detto questo occorre poi richiamare quanto previsto dall'art. 5 c. 4 del *Regolamento C.d.S.* il quale espressamente recita:

Nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato, individuando ciascun insediamento abitativo con il segnale di località.

Orbene, alla luce della suddetta declaratoria, è facile comprendere come lungo la S.S. 96 - dal km. 115+205 al km. 119+288 - non sia assolutamente possibile considerare un primo centro abitato dal km. 115+205 al km. 116+636, a seguire un secondo centro abitato dal km. 116+636 al km. 117+734 (ma con strada in attraversamento di tipo extraurbano) e poi, dal km. 117+734 al km. 119+288, un terzo centro abitato.

E' di tutta evidenza come dal km. 115+205 al km. 119+288 non si possa che considerare un unico e continuo centro abitato, come di fatto è nella realtà dei fatti e come peraltro ben si evince dalla Vostra stessa documentazione.

In buona sostanza non è previsto dal C.d.S. e relativo *Regolamento* che un centro abitato venga suddiviso in più parti tra esse confinanti, anzi lo spirito del richiamato art. 5 c. 4 del *Regolamento* va esattamente nella direzione opposta, cioè quella di "unire", in determinate condizioni, gli insediamenti abitativi contigui (quindi anche in caso di insediamenti effettivamente staccati l'uno dall'altro).

In conclusione, una serena visione della situazione di fatto sul piano logico-giuridico, non può che portare a considerare un unico centro abitato dal km. 115+205 al km. 119+288, pertanto, trovandoci nel caso di centro abitato il cui numero di abitanti supera i 20.000, la tratta stradale dal km. 115+205 al km. 119+288 non può che essere considerata "comunale" a tutti gli effetti (art. 5 c. 3 lettera b del regolamento C.d.S.).

Del resto dalla cartografia allegata alla Vostra Delibera n. 74/2019 ben si evince come la S.S. 96 nel Vostro territorio, presenti tutti i requisiti per i quali, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento del C.d.S., sia richiesta da parte dell'utente della strada, una particolare cautela nella guida e quindi sia necessaria la definizione dei limiti territoriali di applicazione delle diverse discipline previste dal C.d.S. e dal Regolamento all'interno ed all'esterno del centro abitato.

La CIRCOLARE 29/11/1997, N.6709/97 (G.U. n. 38 del 16.1.98) il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE ha chiarito, tra le altre cose, che:

- a.siometta.....
- b.siometta.....
- c. Non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana, i tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art.3, comma 1, punto 6, del C.d.S. aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:
 1. sono prive di intersezioni a raso;
 2. sono prive di accessi privati;
 3. siano dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni.

anas

GRUPPO FS ITALIANE

Orbene, sempre dalla cartografia in esame emerge chiaramente che le condizioni richiamate ai numeri 1 e 2, non sono rispettate lungo la tratta dal km. 119+205 al km. 119+288 in quanto sono diversi gli accessi e le intersezioni presenti, né può essere artificiosamente estrapolato, per i motivi già ampiamente dedotti il singolo centro abitato denominato "Medugno" per sostenere che lo stesso invece avrebbe i suddetti requisiti...

Ne consegue che il tratto stradale in esame va visto nella sua interezza e non può che essere considerato quale "strada comunale" e dovrà rientrare quindi nelle competenze gestionali e manutentive di codesto Comune di Medugno come peraltro lo stesso MIT aveva confermato con nota n. 7514 del 13/12/18 che si allega per pronta consultazione.

Infine, fermo restando tutto quanto sopra precede e solo per onor del vero, occorre ancora osservare che:

- Nel centro abitato da voi denominato "zona industriale S.S. 95" (impropriamente staccato dal centro abitato "Medugno" e dal C.A. "Campoliera"), non è comunque corretto avere escluso i raggruppamenti di fabbricati posti sul lato sinistro della statale (essi rispondono ai requisiti di cui all'art. 4 del C.d.S. e sono origine di diversi accessi diretti sulla S.S. 95).

Alla luce di tutto quanto precede, NON sussistono le condizioni di fatto e di diritto perché si proceda ad aggiornare la delimitazione del centro abitato così come sancita dalla Delibera della Commissione Straordinaria n. 221/99, di ciò verrà tenere debitamente conto codesto Comune recependo tutte le osservazioni di questa A.C. in una nuova Delibera di giunta.

Nel restare in attesa di riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere i più distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA COMPARTIMENTALE

Ing. Carlo FULLANO

CONTRODEDUZIONI

Pur ritenendo che l'osservazione pervenuta trovi esauritive risposte già nella Relazione Tecnica approvata con la delibera di giunta Comunale n. 74 del 02/07/2019, si procede comunque a darne un puntuale riscontro.

In sintesi, ANAS S.p.A. afferma che non sussistano le condizioni di fatto e di diritto perché il Comune di Modugno proceda ad aggiornare la delimitazione del centro abitato di cui alla Delibera della Commissione Straordinaria n. 221 del 05.04.1995, per i seguenti motivi:

1. non sono comprensibili quali siano le "variazioni delle condizioni", richiamate all'art. 5 comma 6 del Regolamento³, che giustifichino l'aggiornamento della delimitazione del 1995 del centro abitato di Modugno;
2. non è possibile considerare lungo il tratto della S.S. n. 96 ricadente nel territorio del Comune di Modugno, ai sensi dell'art. 5 c. 4 del Regolamento⁴, la sussistenza di tre centri abitati;
3. non può essere artificiosamente estrapolato, dal km 115+205 al km 119+288 il tratto di S.S. 96 ricadente nel singolo centro abitato denominato "Modugno" per sostenere che lo stesso avrebbe i requisiti di cui al punto 6 della Circolare Ministeriale del 29/12/1997 n. 6709 (d'ora in avanti Circolare)⁵ e che quindi conserva la classificazione di strada extraurbana;
4. nel centro abitato "zona industriale SS 96" non è corretto escludere i raggruppamenti di fabbricati posti sul lato sinistro della strada, in direzione Bari, perché essi rispondono ai requisiti di cui all'art. 4 del Codice e sono origine di diversi accessi diretti sulla S.S. n. 96.

Al fine di poter riscontrare dettagliatamente l'osservazione, si è proceduto alla sua suddivisione in n. 4 sub-osservazioni.

SUB OSSERVAZIONE N. 1

ANAS dichiara di non comprendere quali siano le "variazioni delle condizioni", richiamate all'art. 5 c. 6 del Regolamento⁶, in base alle quali il Comune di Modugno ha provveduto all'aggiornamento della delimitazione del centro abitato.

³ art. 5 c. 6 del Regolamento (D.P.R. 16/12/1992 n. 495): " la delimitazione del centro abitato è aggiornata periodicamente in relazione alle variazioni delle condizioni in base alle quali si è provveduto alle delimitazioni stesse. A tale aggiornamento consegue l'aggiornamento dei "tratti interni" e delle "strade comunali" ...";

⁴ art. 5 c. 4 del Regolamento (D.P.R. 16/12/1992 n. 495): " nel caso in cui l'intervallo tra due contigui insediamenti abitativi, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, risulti, anche in relazione all'andamento planoaltimetrico della strada, insufficiente per un duplice cambiamento di comportamento da parte dell'utente della strada, si provvede alla delimitazione di un unico centro abitato ...";

⁵ punto 6 della Circolare Min. LL.PP. 6709/1997: "I tratti di strade che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del nuovo codice della strada aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:

- sono prive di intersezioni a raso;
- sono prive di accessi privati;
- siano dotate di passaggi pedonali protetti o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni;

non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana. ..."

⁶ vedi nota 3

Nella osservazione è riportato:

"... dalla documentazione qui pervenuta non si comprendono quali sarebbero le "variazioni delle condizioni" in base alle quali codesto Comune intenderebbe procedere all'aggiornamento di che trattasi, tanto più se si considera che, nel caso di specie, si tratterebbe non di tener conto di un'evoluzione urbanistica delle aree interessate, come pure sarebbe logico attendersi per un territorio in fase di espansione come il Vostro, ma piuttosto di una sorta di "inversione di tendenza" dello sviluppo urbanistico locale che giustificerebbe, a Vostro dire, addirittura una rivisitazione del centro abitato in senso limitativo rispetto all'assetto risalente alla delimitazione del 1995 (cioè 24 anni fa..)."

CONTRODEDUZIONI ALLA SUB OSSERVAZIONE N. 1

Le ragioni e le variazioni delle condizioni in base alle quali il Comune di Modugno ha inteso procedere all'aggiornamento della delimitazione del centro abitato del 1995 sono di seguito elencate:

- a) un chiaro ed evidente sviluppo dei preesistenti tessuti urbani, dovuto all'espansione urbanistica del Comune di Modugno dal 1995 ad oggi, che di fatto c'è stato ed è facilmente riscontrabile dal confronto degli elaborati grafici - Tavv. 2 e 3 .

Infatti, da questi elaborati si evince chiaramente come l'espansione dei preesistenti insediamenti, in particolare quelli a prevalente edilizia produttiva, sia nella zona nord del territorio comunale, al di sopra dell'autostrada A14 (corrispondente a tutto il "centro abitato Zona Industriale Nord"), sia nella zona est, lungo la S.P. n. 1 direzione Bari (rientrante nel "centro abitato Modugno"), ha comportato di fatto una triplicazione delle aree del territorio ricadenti all'interno del centro abitato, passando da circa 380 ha (3,80 kmq) del 1995 agli attuali 1080 ha (10,80 kmq).

- b) la necessità di adeguare la delimitazione del centro abitato del 1995 alla corretta applicazione dell'art. 3 comma 1 punto 8 del Codice⁷ sulla base delle sopravvenute direttive della Circolare⁸.

Infatti, l'individuazione di un unico centro abitato nella delimitazione del 1995 - costituito dal centro storico e dalla circostante fascia di costruzioni a prevalente destinazione residenziale, unitamente alle zone più periferiche dell'abitato quali i quartieri residenziali Piscina dei Preti, Porto Torres, Cecilia e Campolieto, nonché i raggruppamenti di edifici produttivi lungo la S.P. n. 231 (ex S.S. n 98) e la S.S. n. 96 (in direzione Bari) - non soddisfa la caratteristica principale di "raggruppamento continuo" di cui all'art. 3 comma 1 punto 8 del Codice, come meglio specificato al punto 1 della Circolare. Ciò in quanto i predetti insediamenti abitativi e produttivi risultano essere fisicamente separati tra loro e dal

⁷ art. 3 comma 1 punto 8 del Codice (D.Lgs. 30/04/1992 n. 285): " 8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada."

⁸ punto 1 della Circolare Min. LL.PP. 6709/1997: "La delimitazione del centro abitato deve essere effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente o in costruzione, e non di quella ipotizzata dagli strumenti urbanistici, tenendo presente che il numero di almeno venticinque fabbricati, con accesso veicolare o pedonale diretto sulla strada, previsti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del codice della strada, è comunque subordinato alla caratteristica principale di "raggruppamento continuo": Pertanto detti fabbricati debbono essere in stretta relazione tra di loro e non costituire episodi edilizi isolati; i fabbricati quindi possono essere intervallati solo da: "strade, piazze, giardini o simili, ed aree di uso pubblico" con esclusione quindi di terreni agricoli, aree fabbricabili, etc. ..."

centro cittadino e in alcuni casi distanti tra loro anche diversi chilometri. Basti vedere, ad esempio, la separazione esistente tra i quartieri Cecilia e Campolieto tra loro e dal centro cittadino.

Conseguentemente, nell'aggiornamento della delimitazione approvata con la D.G.C. 74/2019, sono stati individuati più *centri abitati*, ognuno caratterizzato dall'essere un *raggruppamento continuo* di edifici che rispetta le condizioni dettate dall'art. 3 comma 1 punto 8 del Codice, come meglio specificato al punto 1 della Circolare, e non sono stati considerati centri abitati quei raggruppamenti di fabbricati, separati fisicamente da altri e costituiti da un numero di edifici inferiore a 25.

- c) le modifiche delle caratteristiche geometriche apportate alle infrastrutture viarie ed in particolare alla S.S. n. 96 successivamente alla delimitazione del 1995.

All'epoca della delimitazione del centro abitato, il tratto della Strada Statale n. 96, nel territorio di Modugno, era caratterizzato da una sezione stradale tipica delle strade extraurbane secondarie, composta da un'unica carreggiata con due corsie per ogni senso di marcia e priva di spartitraffico. Il tracciato presentava, inoltre, diverse intersezioni a raso con la viabilità locale cittadina, in particolare in prossimità dell'incrocio con la S.S. 98 (attuale S.P. 231), di cui alcune regolamentate da impianti semaforici.

Successivamente, il predetto tratto è stato oggetto da parte di ANAS s.p.a. della esecuzione dei *"lavori per la razionalizzazione dell'incrocio tra le statali 96 "Barese" e 98 "Andriese Coratina"*.

Con tali lavori è stata realizzata un'ampia area di svincolo in trincea, con parte in galleria, tra le strade statali n. 96 e n. 98 ed è stata altresì adeguata la sezione delle predette strade, per l'intero tratto ricadente nel territorio comunale, alla Sezione Tipo III C.N.R., quest'ultima caratterizzata da quattro corsie, due per ogni senso di marcia e spartitraffico centrale invalicabile tipo New Jersey.

La realizzazione di tali lavori ha radicalmente modificato le caratteristiche geometriche del tratto della S.S. 96 dal km 116+863 al km 117+734, in quanto ha consentito l'eliminazione delle preesistenti numerose e pericolose intersezioni a raso con la viabilità locale cittadina.

Al contempo, l'installazione della barriera spartitraffico centrale invalicabile, lungo tutto il tratto della S.S. 96 che attraversa il territorio comunale, ha determinato sia la netta separazione delle corsie e dei flussi di traffico nei due sensi di marcia (con la conseguente impossibilità di effettuare pericolose manovre di attraversamento di correnti veicolari), sia la netta separazione tra raggruppamenti di fabbricati ubicati lungo i margini opposti della strada statale.

Alla luce delle predette motivazioni l'osservazione non può essere condivisa, per cui si propone di non accoglierla.

SUB OSSERVAZIONE N. 2

L'osservazione richiama l'art. 5 c. 4 del Regolamento⁹, al fine di affermare che:

" ... Orbene, alla luce della suddetta declaratoria, è facile comprendere come lungo la S.S. 96 – dal km 115+205 al km 119+288 – non sia assolutamente possibile considerare un primo centro abitato dal km 115+205 al km 116+636, a seguire un secondo centro abitato dal km 116+636 al km 117+734 (ma con strada in attraversamento di tipo extraurbano) e poi, dal km 117+734 al km 119+288, un terzo centro abitato.

È di tutta evidenza come dal km 115+205 al km 119+288 non si possa che considerare un unico e continuo centro abitato, come di fatto è nella realtà dei fatti e come peraltro ben si evince dalla Vostra stessa documentazione.

In buona sostanza non è previsto dal C.d.S. e relativo Regolamento che un centro abitato venga suddiviso in più parti tra esse confinanti, anzi lo spirito del richiamato art. 5 c. 4 del Regolamento va esattamente nella direzione opposta, cioè quella di "unire", in determinate condizioni, gli insediamenti abitativi contigui (quindi anche in caso di insediamenti effettivamente staccati l'uno d'altro).

In conclusione, una serena visione della situazione di fatto sul piano logico-giuridico, non può che portare a considerare un unico centro abitato dal km 115+205 al km 119+288, pertanto, trovandoci nel caso di centro abitato il cui numero di abitanti supera i 10.000, la tratta stradale dal km 115+205 al km 119+288 non può che essere considerata "comunale" a tutti gli effetti (art. 5 c. 3 lettera b del Regolamento C.d.S.). ..."

CONTRODEDUZIONI ALLA SUB OSSERVAZIONE N. 2

L'ANAS ritiene che per i centri abitati, delimitati con l'aggiornamento, disposti lungo la S.S. n. 96, ossia "centro abitato Modugno", "centro abitato Campolieto" e "centro abitato Zona Industriale S.S. 96", debba essere applicato quanto previsto all'art. 5 comma 4 del Regolamento e che quindi siano accorpati in un unico centro abitato.

Quanto affermato da ANAS, non è condivisibile, in quanto gli insediamenti abitativi lungo la S.S. n. 96, aventi ciascuno le caratteristiche di centro abitato, come individuati nell'aggiornamento della delimitazione, non risultano essere contigui e conseguentemente non può trovare applicazione per loro l'art. 5 comma 4 del Regolamento. Ciò in quanto:

- il tratto della S.S. n. 96 dal Km 116+863 al Km 117+734, ricadente nel "centro abitato Modugno", rispetta tutte le condizioni previste dal punto 6 della Circolare¹⁰ e pertanto non costituisce attraversamento di centro abitato (ai sensi dell'art. 2, comma 7 del Codice¹¹) e conserva la classificazione di strada extraurbana. In tale tratto, la strada ha origine e/o destinazione all'esterno del "centro abitato Modugno", vi sono solo intersezioni a livelli sfalsati, non vi sono accessi privati, è vietata la circolazione dei pedoni e vi è finanche un sovrappasso pedonale protetto in corrispondenza del km 117+300;
- in considerazione della netta separazione esistente, per effetto della presenza della barriera spartitraffico centrale invalicabile, tra i raggruppamenti di fabbricati ubicati lungo i margini opposti della strada statale (cfr. controdeduzioni alla sub osservazione n. 1), il

⁹ vedi nota 4

¹⁰ vedi nota 5

¹¹ art. 2 comma 7 del Codice: " 7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti."

"centro abitato Campolieto" e attraversato solo dal flusso di traffico in direzione Palo del Colle e il "centro abitato Zona Industriale SS 96" è attraversato solo dal flusso di traffico in direzione Bari.

Pertanto, analizzando separatamente i flussi di traffico nelle due direzioni, si ha che:

- a. l'utente della Strada Statale 96 che la percorre nella direzione da Palo del Colle a Bari, attraversa esclusivamente il "centro abitato Zona Industriale SS 96", in quanto non vi è attraversamento del "centro abitato Modugno", così come non vi è attraversamento del "centro abitato Campolieto", che si sviluppa esclusivamente lungo il margine sinistro della strada;
- b. l'utente della Strada Statale 96 che la percorre nella direzione da Bari a Palo del Colle, attraversa soltanto il "centro abitato Campolieto", in quanto non vi è attraversamento del "centro abitato Modugno", così come non vi è attraversamento del "centro abitato Zona Industriale SS 96", che si sviluppa esclusivamente lungo il margine sinistro della strada.

Alla luce delle predette motivazioni, l'art. 5 comma 4 del Regolamento non può essere applicato e pertanto l'osservazione non può essere condivisa, per cui si propone di non accoglierla.

SUB OSSERVAZIONE N. 3

L'ANAS richiama il punto 6 della Circolare per affermare che:

"... ha chiarito, tra le altre cose, che:

- a. ... si omette ...
- b. ... si omette ...
- c. **Non costituiscono attraversamenti di centro abitato ai sensi dell'art. 2, comma 7 del nuovo codice della strada e pertanto conservano la classificazione di strada extraurbana, i tratti di strada che si trovano all'interno dei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8, del C.d.S. aventi origine e/o destinazione all'esterno degli stessi centri, e che posseggono le seguenti caratteristiche:**
 1. **sono prive di intersezioni a raso;**
 2. **sono prive di accessi privati;**
 3. *siano dotate di passaggi pedonali o, in mancanza di tali elementi, sono vietate alla circolazione dei pedoni.*

Orbene, sempre dalla cartografia in esame emerge chiaramente che le condizioni richiamate ai numeri 1 e 2, non sono rispettate lungo la tratta dal km 115+205 al km 119+288 in quanto sono diversi gli accessi e le intersezioni presenti, né può essere artificiosamente estrapolato, per i motivi già ampiamente dedotti, il singolo centro abitato denominato "Modugno" per sostenere che lo stesso invece avrebbe i suddetti requisiti...

Ne consegue che il tratto stradale in esame va visto nella sua interezza e non può che essere considerato quale "strada comunale" e dovrà rientrare quindi nelle competenze gestionali e manutentive di codesto Comune di Modugno come peraltro lo stesso MIT aveva confermato con nota n. 7514 del 13/7/2018 ..."

CONTRODEDUZIONI ALLA SUB OSSERVAZIONE N. 3

Come ampiamente argomentato nella Relazione Tecnica dell'aggiornamento e nella presente relazione, si è dimostrato che:

- per i centri abitati lungo la S.S. n. 96 non è applicabile quanto previsto dall'art. 5 comma 4 del Codice;
- il tratto dal Km 116+862 al Km 117+734 ricadente nel "*centro abitato Modugno*", ai sensi del punto 6 della Circolare, non attraversa alcun centro abitato;
- sono "tratti interni" ai sensi del comma 7 dell'art. 2 del Codice quelli dal Km 115+205 al Km 116+636 e dal Km 117+767 al Km 119+888, ricadenti rispettivamente nel "*centro abitato Campolieto*" e nel "*centro abitato Zona Industriale S.S. n. 96*", entrambi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti;

Pertanto è del tutto evidente che quanto sostenuto da ANAS, ossia che l'intero tratto stradale della S.S. n. 96 che insiste sul territorio comunale, debba essere considerato come "strada comunale", è in contrasto con le citate disposizioni normative, in quanto non tiene assolutamente conto dell'aggiornamento della delimitazione effettuata.

Così come il riferimento al parere del MIT, prot. n. 7514 del 13/07/2018, formulato sulla base della delimitazione del 1995 (che individuava un unico centro abitato su tutto il territorio comunale), non è assolutamente pertinente con l'aggiornamento effettuato.

Alla luce delle predette motivazioni l'osservazione non può essere condivisa, per cui si propone di non accoglierla.

SUB OSSERVAZIONE N. 4

L'osservazione riguarda la delimitazione del "*centro abitato Zona Industriale S.S. 96*" che l'ANAS ritiene non corretta, in quanto da questa delimitazione sarebbero stati esclusi i raggruppamenti di fabbricati posti sul lato sinistro della strada statale.

Nella osservazione ANAS, si legge:

" Nel centro abitato da voi denominato "zona industriale S.S. 96" (impropriamente staccato dal centro abitato "Modugno" e dal c.a. "Campolieto"), non è comunque corretto avere escluso i raggruppamenti di fabbricati posti sul lato sinistro della statale (essi rispondono ai requisiti di cui all'art. 4 del C.d.S. e sono origine di diversi accessi diretti sulla S.S. 96)".

CONTRODEDUZIONI ALLA SUB OSSERVAZIONE N. 4

ANAS con riferimento al "*centro abitato Zona Industriale SS 96*" afferma, richiamando impropriamente l'art. 4 del Codice e senza fornire a supporto della sua affermazione alcuna argomentazione, che la delimitazione del suddetto centro abitato non sia corretta in quanto, da essa, sarebbero stati esclusi i raggruppamenti di fabbricati posti sul lato sinistro della statale nel tratto da Modugno verso Bari, a nord dell'autostrada A14.

Come ampiamente argomentato nella Relazione Tecnica dell'aggiornamento e nella presente relazione, si è dimostrato che:

- la presenza di barriera spartitraffico centrale invalicabile, lungo tutto il tratto della S.S. 96

che attraversa il territorio comunale, determina la netta separazione delle corsie e dei flussi di traffico nei due sensi di marcia e la netta separazione tra raggruppamenti di fabbricati ubicati lungo i margini opposti della strada statale;

- nell'aggiornamento della delimitazione sono stati individuati più *centri abitati*, ognuno caratterizzato dall'essere un *raggruppamento continuo* di edifici che rispetta le condizioni dettate dall'art. 3 comma 1 punto 8 del Codice, come meglio specificato al punto 1 della Circolare, e non sono stati considerati centri abitati quei raggruppamenti di fabbricati, separati fisicamente da altri e costituiti da un numero di edifici inferiore a 25;

Pertanto, i raggruppamenti di fabbricati posti sul lato sinistro della statale nel tratto da Modugno verso Bari, a nord dell'autostrada A14, non possono essere inclusi all'interno del "*centro abitato Zona Industriale SS 96*", perché da questo fisicamente separati dalla barriera spartitraffico centrale invalicabile, e non possono costituire un ulteriore autonomo centro abitato in quanto non costituenti raggruppamento continuo di 25 fabbricati, a causa della presenza di aree libere inedificate e dello svincolo autostradale.

Alla luce delle predette motivazioni l'osservazione non può essere condivisa, per cui si propone di non accoglierla.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto esposto nella presente relazione di controdeduzione, si propone di non recepire alcuna delle osservazioni esposte da ANAS s.p.a., in data 08.08.2019 nella nota n. 0466486, acquisita al protocollo comunale al n. 45380 del 12/09/2019.

Conseguentemente si propone di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 5 comma 7 del Regolamento¹², in una nuova Deliberazione di giunta comunale, l'aggiornamento della delimitazione del Centro Abitato di Modugno, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione Tecnica;
- Tav. n. 1 - Inquadramento territoriale;
- Tav. n. 2 - Delimitazione Centro Abitato del 1995;
- Tav. n. 3 - Delimitazione Aggiornata dei Centri Abitati;

confermando quanto già approvato con Deliberazione di giunta comunale n. 74 del 02/07/2019.

Modugno, **06.12.2019**

Il Tecnico incaricato

ing. Mario CAPORUSSO

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

Ing. Franco BRUNO

¹² **art. 5 comma 7 del Regolamento C. d. S.: 7.** *Nei casi in cui la delimitazione del centro abitato interessi strade non comunali, la deliberazione della giunta municipale, prevista dall'articolo 4, comma 1, del codice, con la relativa cartografia allegata, è inviata all'ente proprietario della strada interessata, prima della pubblicazione all'albo pretorio, indicando la data di inizio di quest'ultima. Entro il termine di pubblicazione l'ente stesso può inviare al comune osservazioni o proposte in merito. Su esse si esprime definitivamente la giunta municipale con deliberazione che è pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi e comunicata all'ente interessato entro questo stesso termine.*